

Linee guida per la tutela dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani fragili e di ogni altra persona dall'abuso sessuale e da altre forme di abuso

Preambolo

1. La Comunità di Sant'Egidio è un'Associazione Pubblica Laicale di diritto internazionale pontificio il cui primo fine è l'evangelizzazione, «missione essenziale della Chiesa» (Ev Nunt, 14), da assolvere senza limitazioni o confini (art.2 dello Statuto), rivolgendosi alle persone di ogni nazione, età o condizione, essendo ciascun individuo creato a immagine e somiglianza di Dio e chiamato a vivere con pienezza l'appartenenza alla famiglia umana.

2. Altro fine peculiare della Comunità di Sant'Egidio è il servizio ai poveri (art.3 dello Statuto), da svolgere, in forma di totale gratuità, mediante l'esercizio della carità e la premura per lo sviluppo integrale di ciascuno e particolarmente dei minori. Dio è il loro primo difensore e sostegno (Sal 10,14) e chiede dunque alla Chiesa di imitarlo con intelligenza, ponendo ogni possibile cura nel proteggerli da ogni male.

3. La scolarizzazione dei minori è stata il primo servizio svolto dalla Comunità di Sant'Egidio e a tutt'oggi l'istruzione, l'educazione alla pace e all'amicizia, specie riguardo ai minori appartenenti alle minoranze più in difficoltà e alle famiglie più fragili, sono parte essenziale del servizio allo sviluppo integrale della persona svolto dalla Comunità nel mondo, soprattutto nelle società dove la preziosa presenza dell'infanzia è ignorata o diminuita, assieme alla gioia dei suoi abitanti.

4. I bambini sono essenziali per l'umanità del mondo, perciò occorre dare loro spazio nella società rispettandone la storia e l'età, nella consapevolezza che la cultura della vita e della pace si edificano con maggiore solidità, a beneficio di tutte le generazioni, soprattutto durante la minore età, a condizione che persone adulte responsabili sappiano amare, proteggere e incoraggiare i loro più piccoli concittadini.

5. L'unità di intenti tra tutte le persone di buona volontà nel tutelare l'infanzia e promuoverne lo sviluppo integrale deve trovare gli opportuni strumenti di azione nelle leggi come nel diritto internazionale. Un traguardo prezioso, a questo riguardo, è stato raggiunto con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989, cui la Santa Sede ha aderito.

La Comunità di Sant'Egidio ne promuove l'applicazione nei diversi livelli delle società e degli ambienti in cui è presente, con particolare riguardo agli articoli 3 e 19, impegnandosi dunque affinché «l'interesse superiore del fanciullo riceva sempre una considerazione preminente» e perché i minori di età siano effettivamente tutelati contro «ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale», favorendone altresì l'accesso alla giustizia.

6. Analoghe tutele devono pure essere assicurate alle persone con disabilità e agli anziani fragili, specie in quei paesi nei quali la legislazione di protezione e il sostegno pubblico alle persone mentalmente sofferenti o svantaggiate sono meno efficaci.

7. Infine la tutela dalle differenti forme di violenza, oltraggio e brutalità deve essere garantita a ogni persona, in particolar modo qualora si trovi in una condizione, anche temporanea, di vulnerabilità.

8. Esprimendo in tal modo una peculiare e costante attitudine della Chiesa, la Comunità di Sant'Egidio si impegna ovunque sia presente a realizzare reti di protezione – anche offrendo comunità sicure e accoglienti – per i minori, le persone con disabilità e gli anziani fragili, costituendo ambienti amorevoli dove permane una vigilanza informata dei pericoli dell'abuso. La Comunità fa suo l'invito di papa Francesco – come espresso nella Lettera al Popolo di Dio – perché «ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui abbiamo tanto bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore».

A tal fine, in particolare, sono predisposte le regole e le procedure indicate nelle presenti linee guida, rivolte a tutti gli “operatori”, cioè a tutti coloro (membri della Comunità, volontari, dipendenti) che partecipano in maniera continuativa alle attività e ai servizi della Comunità di Sant'Egidio, con particolare, ma non esclusiva, attenzione, ai servizi con i minori, le persone con disabilità e gli anziani fragili.

I. Responsabili e operatori delle attività e dei servizi per minori, per persone con disabilità e per anziani fragili. Individuazione e responsabilità

1. Nella promozione e nello svolgimento di un servizio dedicato a minori o a persone con disabilità o ad anziani fragili è di necessità individuato, in base alle attitudini e alla specifica competenza, un responsabile del servizio con l'obbligo di partecipare attivamente al servizio stesso e di riferirne continuativamente al responsabile della comunità locale di cui all'art. 43 dello Statuto.

Il responsabile del servizio vigila in particolare sulle attività svolte dai membri della Comunità e da volontari e collaboratori, intervenendo sollecitamente nel caso in cui i loro comportamenti non siano conformi alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida.

2. I responsabili del servizio devono contribuire alla formazione permanente degli operatori sia durante la partecipazione agli appuntamenti seminariali – segnalando anticipatamente particolari bisogni formativi emersi nello svolgimento del servizio – sia mediante l'accompagnamento dei singoli operatori nello svolgimento delle loro attività.

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

3. Qualora il comportamento o l'attitudine dimostrata da un operatore susciti preoccupazione riguardo alla sua idoneità allo svolgimento dell'attività, o comunque nel caso in cui egli abbia ingiustificatamente reiterato comportamenti difformi dalle prescrizioni delle presenti linee guida, il responsabile del servizio è tenuto a escluderlo dalle attività stesse, previa consultazione con il responsabile della comunità locale di cui all'art. 43 dello Statuto.

4. Non sono comunque ammesse alle attività e ai servizi con minori, con persone con disabilità e con anziani fragili persone che abbiano subito condanne o siano stati rinviati a giudizio per delitti contro le persone, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la libertà morale, contro la morale familiare, nonché per avere violato norme sull'uso o la vendita di sostanze stupefacenti. Ogni altra condanna o carico pendente diverso dai precedenti è comunque valutato con prudenza d'intesa con il responsabile della comunità locale di cui all'art. 43 dello Statuto.

5. Al fine di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni contenute al n. 4, il responsabile del servizio richiede una dichiarazione di autocertificazione agli operatori in età adulta inseriti continuativamente nell'attività da lui coordinata che siano a diretto contatto con minori o con persone con disabilità o con anziani fragili. Con la sottoscrizione di detta autocertificazione il singolo volontario si impegna altresì a condividere regole, metodo e finalità del servizio nel quale è inserito.

6. Riguardo alle attitudini, qualità e requisiti richiesti ai membri della Comunità e agli altri collaboratori coinvolti in attività con minori o con persone con disabilità o con anziani fragili, i responsabili della Comunità, a ogni livello, si adoperano perché, oltre al dovuto rispetto delle prescrizioni derivanti dalle leggi civili, siano osservate le indicazioni delle Conferenze episcopali.

II. Attività di formazione

1. Ampio spazio nella preparazione e nello svolgimento delle attività di formazione deve essere dato alla individuazione delle circostanze nella vita associativa che richiedono una particolare vigilanza e pudore, evidenziando comportamenti e attitudini che non sono compatibili con la prudenza, riguardo in particolare alle attività e alla interazione con minori, con persone con disabilità e con anziani fragili, ma anche per quanto concerne complessivamente le dinamiche relazionali tra operatori e assistiti nell'ambito dei servizi della Comunità.

2. Lo scopo generale della formazione rivolta ai membri della Comunità e agli operatori è quello di fornire loro un solido inquadramento pedagogico, psicologico e valoriale che consenta loro di assicurare competenza e trasparenza nell'interazione con minori, con le persone con disabilità e con gli anziani fragili, e comunque complessivamente nelle dinamiche relazionali tra operatori e assistiti nell'ambito dei servizi della Comunità.

Tra i temi degli eventi formativi specifica attenzione dovrà comunque essere rivolta all'abuso sessuale. Deve inoltre essere data specifica attenzione alle corrette regole di

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

comportamento nelle relazioni con e tra le persone affidate alle cure pastorali e all'assistenza della Comunità.

3. Gli obiettivi formativi tengono conto, in ogni caso, delle indicazioni, preoccupazioni e proposte sviluppate dalla Conferenza episcopale del Paese di riferimento.

4. Le attività di formazione degli operatori si svolgono sia in forma decentrata, con modalità adeguatamente commisurate alla frequenza delle attività del gruppo, sia mediante momenti di riflessione più ampiamente partecipati.

Particolare attenzione va prestata alla formazione degli operatori coinvolti nei servizi per minori, per persone con disabilità e per anziani fragili. Almeno una volta per anno deve inoltre tenersi un evento di verifica e di formazione coinvolgente, rispettivamente, tutti i servizi per minori e tutti i servizi per persone con disabilità e per anziani fragili presenti su un determinato territorio, il quale è individuato nella sua ampiezza sulla base del numero e della dislocazione delle attività esistenti.

Il contenuto della formazione può variare anche in ragione del grado di responsabilità e dalla natura, durata e intensità dell'interazione dell'operatore con minori o con persone con disabilità o con anziani fragili.

III. Responsabili, volontari e altri collaboratori operanti nelle comunità residenziali per minori o per persone con disabilità o per anziani fragili

1. Quando, in qualsiasi forma giuridica, è realizzata una comunità residenziale o un centro di permanenza diurno a carattere continuativo (asilo, scuola, casa-famiglia, etc.) l'individuazione dei volontari e degli altri operatori ammessi non episodicamente nella struttura per svolgere attività diretta di cura alle persone deve osservare le dovute cautele, da assumere anche sulla base di approfonditi colloqui svolti dal responsabile della casa.

2. Riguardo ai collaboratori retribuiti, il responsabile richiede idonea documentazione per la verifica di eventuali precedenti penali o carichi pendenti ostativi, e richiede le opportune referenze verificandole personalmente.

IV. Prescrizioni di comportamento finalizzate all'ordinato svolgimento dei servizi e delle attività nel rispetto della personalità dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani fragili e di ogni altra persona

1. La Comunità di Sant'Egidio, nelle sue attività di evangelizzazione, di educazione e di servizio nelle situazioni di fragilità umana e sociale, si impegna ad assicurare a ciascuno un ambiente sicuro di crescita personale, nella serenità e nella gioia di vivere.

A tutela dello sviluppo integrale di ogni persona, ai responsabili delle comunità locali è richiesta un'attenta vigilanza affinché nell'esercizio delle attività di animazione pastorale e

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

di apostolato – con speciale anche se non esclusivo riguardo ai minori di età, alle persone con disabilità e agli anziani fragili – sia prevenuta ed evitata, anche attraverso un'adeguata formazione dei membri e dei collaboratori, ogni forma di abuso nello svolgimento di uffici che comportino l'esercizio di responsabilità nell'istruzione o nell'educazione, l'animazione, il coordinamento o l'assistenza ad altre persone, in modo da salvaguardare la dignità e la capacità di autodeterminarsi consapevolmente di ogni persona affidata o assistita.

I responsabili, a tutti i livelli, della Comunità si impegnano nel ricercare sempre l'autentico benessere delle persone loro affidate e nel proteggerle dai pericoli alla loro integrità fisica e morale, anche riguardo alle diverse forme di violenza sessuale. Sono dunque prescritte le seguenti regole di condotta, che i responsabili delle comunità locali di cui all'art. 43 dello Statuto e i responsabili dei singoli servizi hanno l'obbligo di fare osservare ai volontari e a coloro che a qualsiasi titolo collaborano con la Comunità.

2. Strutturazione del rapporto vicinanza-distanza:

- a) i colloqui con i minori, le persone con disabilità, gli anziani fragili e ogni altra persona, saranno condotti tenendo prudentemente conto delle circostanze e dei luoghi, ed evitando atteggiamenti che potrebbero essere fraintesi;
- b) le riunioni e le attività si svolgono di norma nei locali a ciò adibiti e idonei allo scopo. Se possibile per quanto riguarda i minori, si deve osservare il "principio delle due persone", vale a dire che in occasione del contatto con minori dovrebbe essere presente o a portata di vista almeno una seconda persona;
- c) le sensibilità individuali riguardo ai confini personali devono essere prese in conto dall'operatore, rispettandole nei limiti del possibile ed evitando di commentarle negativamente;
- d) a prescindere dai possibili profili di illiceità penale, le relazioni sentimentali e/o sessuali tra persone di riferimento (responsabili, volontari e altri collaboratori) e i minori o persone con disabilità o anziani fragili assistiti o affidati non sono ammesse;
- e) non devono essere concordati con i minori, con le persone con disabilità e con gli anziani fragili affidati, segreti che siano in contrasto con i criteri etici e morali ai sensi delle presenti linee guida;
- f) i giochi, i metodi, gli esercizi e le azioni devono essere esaminati e analizzati criticamente, prima di essere attuati, in relazione ai loro obiettivi e ai partecipanti, considerati individualmente e come gruppo. Essi sono inoltre concepiti in modo tale da non suscitare timori pregiudizievoli e da non stabilire modalità relazionali improprie;
- g) i regali dati e ricevuti devono essere gestiti con cautela e in modo trasparente e appropriato. Non devono servire a ottenere vantaggi o a generare condizioni di dipendenza psicologica;
- h) il responsabile e l'operatore non devono in alcun modo realizzare forme di rapporto che approfittino della condizione di fragilità dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani fragili e di ogni altra persona, per umiliarne la capacità di autodeterminazione e/o trarne vantaggi personali.

3. Linguaggio, scelta delle parole e interazione non verbale:

- a) le comunicazioni interpersonali devono essere connotate da stima e devono corrispondere al rispettivo ruolo, alla missione, al gruppo di destinatari e alle loro esigenze;
- b) ai bambini e agli adolescenti ci si rivolge con il loro nome effettivo e nel caso di più nomi tra loro equivalenti con quello preferito;

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

c) il linguaggio sessualizzato o volgare non è tollerato in nessuna forma.

4. Adeguatezza del contatto fisico:

a) i rapporti con minori, con persone con disabilità, con anziani fragili e con ogni altra persona, vanno strutturati in modo trasparente con attenzioni positive, agendo con senso di responsabilità per quanto riguarda il rapporto vicinanza-distanza. I contatti fisici devono essere adeguati all'età, alla condizione fisio-psichica e al contesto;

b) i contatti corporei vanno ponderati con responsabilità rimanendo nella normalità delle espressioni relazionali e dunque potendo superare tale limite solo ai fini di necessaria assistenza (ad esempio in caso di soggetti privi di autonomia o padronanza di sé, per necessità di soccorso o per fornire conforto e cure);

c) le espressioni affettive di saluto, accoglienza, felicitazioni, consolazione, così come ogni altra modalità di contatto, vanno comunque attuate tenendo conto della loro percezione da parte della persona affidata secondo la sua cultura di appartenenza.

5. Comportamento durante le attività giornaliere, il tempo libero e le trasferte:

a) va rispettata la sfera intima dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani fragili e di ogni altra persona;

b) nessuno può essere osservato, né tanto meno fotografato o filmato, in situazioni intime (spogliarsi, fare la doccia, utilizzare i servizi igienici ecc.);

c) l'accompagnamento nelle attività quotidiane di cura della persona e del corpo è ammesso, se reso necessario per esigenze di aiuto e assistenza, assicurando pieno rispetto delle esigenze di delicatezza e di senso del pudore;

d) in caso di viaggi e trasferte deve essere garantito un numero sufficiente di operatori, adeguatamente suddivisi per genere.

6. Gestione e utilizzo di media e social network:

a) la scelta di film, fotografie, musica, giochi (compresi quelli per computer) e altri materiali deve essere opportuna dal punto di vista pedagogico, adeguata all'età o alla condizione fisio-psichica dell'assistito;

b) è vietato l'utilizzo di film, video, foto, musica, giochi (compresi quelli per computer) e materiale stampato con contenuti pornografici;

c) i video o le foto di minori, persone con disabilità e anziani fragili sono messi su Internet o resi pubblici in altro modo solo con un valido consenso da parte del legittimato e senza rischio di pregiudizio per l'interessato. Devono comunque essere osservate le ulteriori limitazioni e prescrizioni stabilite dalle normative nazionali vigenti;

d) le linee guida su linguaggio, scelta delle parole e interazione non verbale (di cui al n.3) si applicano anche nell'uso dei sistemi di messaggistica elettronica (ad esempio WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram o simili) e di chat private. Il "principio delle due persone" si applica di norma anche nelle modalità di svolgimento delle conversazioni attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici;

e) le persone di riferimento hanno l'obbligo di prendere posizione contro ogni forma di discriminazione, di comportamento violento o sessista e di bullismo, anche esercitato sulla rete. Questo si riferisce anche al comportamento dei bambini e degli adolescenti fra loro.

7. Eventuali comportamenti difformi da quanto previsto nei nn. da 3 a 6 dovranno essere adeguatamente motivati e riferiti al responsabile del servizio, il quale ne dà analoga comunicazione al responsabile della comunità locale.

V. Prescrizioni di comportamento riguardanti la famiglia dell'assistito e le istituzioni di prossimità

1. Ai genitori, tutori o rappresentanti legali dei minori, delle persone con disabilità e degli anziani fragili sottoposti a istituti di protezione legale è richiesta un'autorizzazione scritta alla partecipazione dei loro figli (in proporzione al grado di sviluppo dell'autonomia e della maturità del minore) o rappresentati alle attività della Comunità. Nuove attività non ricomprese nell'autorizzazione già fornita dovranno essere sottoposte a ulteriore autorizzazione. Va richiesta puntuale autorizzazione per le attività che prevedano uno o più pernottamenti.

2. Particolare attenzione è rivolta dai responsabili dei servizi e dagli operatori nel mantenere un rapporto di conoscenza e di collaborazione con le famiglie, con le figure di protezione, con gli operatori dei servizi pubblici e con le istituzioni scolastiche, al fine di ottenere una visione olistica dei bisogni e delle particolari fragilità del minore o della persona con disabilità o dell'anziano fragile, acquisendo una più vasta conoscenza del suo vissuto.

3. Se l'operatore percepisce che il minore o la persona con disabilità o l'anziano fragile di cui si occupa sta correndo qualsiasi tipo di rischio o pericolo, o ha fondato motivo per credere che vi sia stato o sia in atto un abuso sessuale verso un minore, è tenuto ad avvertire i genitori o i suoi rappresentanti legali, previo accordo con il responsabile del servizio che, in caso di dubbio nella comprensione del caso, potrà consultarsi *ad horas* con il responsabile della comunità locale.

4. Ove si sospetti che l'abuso sia perpetrato in seno alla famiglia o dal rappresentante legale, o che detti soggetti siano comunque coinvolti, si provvederà invece a farne segnalazione, previa consultazione con il responsabile della comunità locale, alle autorità civili competenti oppure – qualora tale segnalazione risulti prematura, richiedendo un supplemento di valutazione – si provvederà a rendere avvisati degli elementi di preoccupazione raccolti i servizi territoriali o comunque i servizi pubblici competenti per la protezione del minore o della persona con disabilità o dell'anziano fragile.

VI. Procedure per la prevenzione e il contrasto degli abusi e per assicurare la correttezza delle relazioni degli operatori con i minori, con le persone con disabilità, con gli anziani fragili e con ogni altra persona

1. La prevenzione degli abusi e la loro individuazione, così come la correzione dei comportamenti difformi dalle prescrizioni e la loro immediata inibizione devono svolgersi

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

in modo efficace utilizzando procedure adeguate che contemperano criteri tra loro diversi e in potenziale contraddizione, quali l'accessibilità in condizioni di riservatezza, la prossimità, la terzietà e la sufficiente condivisione delle responsabilità.

2. Ferma restando la piena vigenza degli obblighi civili e penali come disciplinati dalle leggi nazionali – sulla cui conoscenza e rispetto deve insistere l'attività di formazione –, le segnalazioni riguardanti abusi o relative al timore di possibili abusi, trovano la loro disciplina interna di garanzia nelle seguenti disposizioni.

3. Per la tutela dei minori, delle persone con disabilità, degli anziani fragili e di ogni altra persona viene istituito un ufficio dei garanti per i minori, per le persone con disabilità, per gli anziani fragili e per ogni altra persona (d'ora in poi, garanti).

L'ufficio dei garanti è composto da figure professionali ed esperti, che il Consiglio di Presidenza nomina su proposta del presidente, scegliendoli tra persone di riconosciuta autorevolezza morale e dotate delle necessarie competenze. L'ufficio dei garanti è formato da un minimo di cinque membri a un massimo di nove.

La nomina dei garanti ha durata di quattro anni, rinnovabile, con efficacia comunque prorogata sino al subentro dei nuovi garanti.

4. Ciascun operatore e chiunque abbia notizia o timore di abusi può segnalarli, alternativamente o cumulativamente, al responsabile del servizio, al responsabile della comunità locale oppure ai garanti. I modi per contattare i garanti saranno diffusi e resi pubblici sul sito web della Comunità.

5. Qualora ricevano una segnalazione, i responsabili del servizio e i responsabili delle comunità locali, fatti salvi gli obblighi di legge, sono tenuti a informare tempestivamente i garanti, allegando alla dovuta informazione un loro contributo di conoscenza dei fatti, per quanto ciò sia loro possibile.

Chi ha ricevuto la segnalazione, in caso sia stata trasmessa verbalmente, di norma riporta in forma scritta quanto gli è stato riferito.

6. La segnalazione fatta dal responsabile di un servizio verrà di norma previamente condivisa con il responsabile della comunità locale, salvo che nei casi di necessità e urgenza o altri casi debitamente motivati.

7. I garanti prendono in esame con discrezione le segnalazioni arrivate alla loro attenzione e ne informano l'assistente ecclesiastico generale. I garanti, qualora lo ritengano opportuno, possono coinvolgere nell'esame di una segnalazione il responsabile della comunità locale e/o i responsabili dei servizi. I garanti prendono in esame pure le segnalazioni pervenute da soggetti terzi, anche se privi di relazioni dirette con la Comunità, purché non si tratti di segnalazioni anonime, le quali potranno comunque essere valutate ai fini di eventuali verifiche dirette o indirette.

8. I garanti procedono in modo sollecito a tutte le interviste e alla raccolta di ulteriori informazioni che ritengano opportune, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle persone invitate a collaborare, senza sottrarsi a eventuali obblighi legali di immediata segnalazione alle pubbliche autorità. Durante tutto lo svolgimento delle presenti procedure è osservata la

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

regola della massima riservatezza, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento della verità dei fatti e di tutelare la sfera morale di tutte le persone coinvolte.

Le segnalazioni pervenute in forma scritta e le trascrizioni di quelle ricevute verbalmente, come anche le ulteriori informazioni raccolte, vengono consegnate ai garanti che provvedono alla loro conservazione in osservanza dei criteri di tutela della privacy dei dati.

9. Qualora i garanti, fatte le opportune verifiche, ritengano attendibile la segnalazione ricevuta riguardo alla consumazione o al tentativo di atti di abuso sessuale o di altri atti penalmente rilevanti in pregiudizio di minori o di persone con disabilità o di anziani fragili o di ogni altra persona, richiedono l'assistenza di un legale di fiducia al fine di darne notizia, pur in mancanza di un obbligo di legge in tal senso, alle pubbliche autorità competenti. L'assistente ecclesiastico generale viene immediatamente informato dai garanti della segnalazione alle pubbliche autorità competenti.

10. I garanti riferiscono comunque all'assistente ecclesiastico generale l'esito delle verifiche svolte su ogni caso segnalato, affinché questi possa assumere, in accordo con il presidente, i provvedimenti necessari. All'esito delle verifiche compiute dai garanti, il presidente, sentito l'assistente ecclesiastico generale, dispone che l'operatore e gli operatori segnalati alle pubbliche autorità o che comunque abbiano dimostrato grave imprudenza, scorrettezza e irresponsabilità, vengano esclusi immediatamente dalla possibilità di partecipare ai servizi e alle attività con minori, persone con disabilità, anziani fragili e ogni altra persona.

11. Nella trattazione di ciascun caso e successivamente alle decisioni assunte dai garanti, dovrà essere prestata ogni sollecita attenzione nell'offrire supporto alle vittime di abuso, nei modi che siano legittimi e opportuni.

Ove possibile e opportuno sarà anche offerta cura pastorale e supporto nel compimento di un cammino di conversione alle persone responsabili di abusi e di altri comportamenti offensivi e pregiudizievoli.

12. Nel caso in cui una segnalazione per abuso dovesse riguardare un chierico della Fraternità clericale missionaria, i garanti, ricevutane comunicazione, procedono consultando il responsabile generale della Fraternità che ne informa l'autorità ecclesiastica di competenza.

13. Nel caso di segnalazioni rivelatesi infondate e caratterizzate da evidente finalità diffamatoria, i garanti adottano le opportune iniziative a tutela della vittima di diffamazione. È comunque responsabilità dei garanti promuovere e sollecitare ogni possibile azione per riabilitare l'immagine e per sostenere moralmente coloro che risultino privi di colpe riguardo ai fatti segnalati.

14. I garanti possono svolgere visite dei servizi svolti con minori o persone con disabilità o anziani fragili – se opportuno senza darne preavviso – al fine di assicurarsi del rispetto delle prescrizioni ordinarie o con finalità utili all'esame di segnalazioni pervenute.

* * * *